

Pieve di Soligo, 22/07/2022

Informativa n. 18

OGGETTO: Conversione in legge del Decreto Legge n. 50/2022 “Aiuti”.

E’ stato convertito in legge, con L. n. 91/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.07.2022 il D.L. in oggetto, di cui si riportano le principali disposizioni a seguito della conversione:

Articolo 1-quater: riduzione dell'aliquota Iva nelle fatture del gas per il terzo trimestre 2022	In sede di conversione del decreto, viene disposto che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture <u>emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate a Iva con aliquota del 5 per cento</u> . Nel caso in cui la contabilizzazione sia stata effettuata sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Articolo 2: credito d’imposta per le aziende “non energivore” e “non gasivore” - novità	In riferimento ai due crediti d’imposta citati, previsti inizialmente dal DL “Ucraina” ed aumentati in percentuale dallo stesso DL “Aiuti” ¹ , con la conversione in legge del DL “Aiuti”, viene prevista la possibilità, nel caso in cui l’azienda destinataria del contributo nei primi 2 trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre dell’anno 2019, di fare richiesta al venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, affinché invii al proprio cliente, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. ²
Articolo 25-bis: disposizioni per favorire la partecipazione a fiere internazionali organizzate in Italia	Viene introdotto un buono del valore di € 10.000, per le imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a decorrere dal 16 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali.

¹ Ricordiamo che la percentuale del credito d’imposta per le aziende “non energivore” (cioè quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) è stato fissato, da ultimo, al 15%, mentre la percentuale del credito d’imposta per le aziende “non gasivore” è stato fissato, da ultimo, al 25%; per le caratteristiche dei due crediti d’imposta, si veda la ns. informativa n. 9/2022, nonché le circolari dell’Ag. Entrate n. 13 del 13/05/2022 e n. 25 dell’11/07/2022.

² A tal fine, viene previsto che “ARERA” (“Arera” è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), entro 10 giorni dal 16 luglio 2022, dovrà definire il contenuto della comunicazione che il venditore dovrà inviare al cliente e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore

Il buono viene rilasciato dal Mise secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziare che per l'anno 2022 ammontano a 24 milioni di euro, **previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Mise, ovvero dal soggetto attuatore, entro 30 giorni decorrenti dal 16 luglio 2022.**

All'atto della presentazione della richiesta il richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e le coordinate di un c/c bancario a sé intestato.

Entro la data di scadenza del buono deve essere presentata l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

